

Allegato "C" al n. 31086 di fascicolo

STATUTO SOCIALE

Articolo 1 - Denominazione

È costituita una società per azioni denominata: "**Bio-On S.p.A.**"

Articolo 2 - Sede

La società ha sede nel comune di San Giorgio di Piano (BO); con decisione dell'organo amministrativo, possono essere istituite e soppresse, anche all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate; compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

Articolo 3 - Oggetto

L'attività che costituisce l'oggetto sociale è la seguente: la ricerca, lo sviluppo, la produzione, il commercio, la progettazione, la manutenzione di sistemi e di componenti generati da fonti rinnovabili e/o elettronici nel campo dell'identificazione, dell'archiviazione della logistica del packaging dell'innovazione nei materiali e delle materie prime per ricavare gli stessi. Relativamente ai settori sopra

indicati, la società potrà altresì effettuare attività di consulenza ed organizzare corsi di formazione o eventi. Per la promozione e/o lo sviluppo, la società potrà organizzare e/o gestire cerimonie, convegni, dibattiti, conferenze e congressi. Rientra altresì nell'oggetto sociale l'attività di coordinamento tecnico delle società od Enti nei quali la società partecipa. La società potrà procacciare affari, assumere mandati di agenzia e di rappresentanza. La società potrà, altresì, assumere in Italia e all'estero, interessenze o partecipazioni in altre società o imprese, aventi oggetto connesso od affine al proprio, assumere o concedere in affitto aziende o rami aziendali, stipulare contratti, convenzioni ed accordi di collaborazione con Enti Pubblici, Organismi associativi ed altri soggetti, economici operanti nel proprio settore di attività.

La società, esclusivamente per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà altresì: compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e commerciali opportune (con esclusione di attività finanziaria riservata di cui al D.LGS. 58/98, D.LGS. 385/1993 e L. 197/1991); acquisire quote e partecipazioni di aziende, imprese, società ed enti di ogni tipo, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico; partecipare, in qualità di associante od associato, ad iniziative finanziarie, commerciali e industriali; prestare,

per obbligazioni della società o di terzi, garanzie reali o personali nei confronti di terzi in genere e di istituti di credito; assumere o concedere mandati di agenzia e/o rappresentanza. Sono escluse l'attività professionale riservata, l'attività di mediazione, la sollecitazione del pubblico risparmio, l'erogazione del credito al consumo.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è stabilita sino al trentuno dicembre duemilasettanta e potrà essere prorogata per deliberazione dell'assemblea dei soci.

Articolo 5 - Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

Articolo 6 - Capitale e azioni

Il capitale sociale è di Euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero) ed è diviso in n. 12.000.000 (dodicimilioni) azioni prive di valore nominale espresso.

Le azioni hanno uguale valore, e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Ogni azione dà diritto ad un voto ed è indivisibile; il caso di comproprietà è regolato dall'art. 2347 del Codice Civile. Le azioni possono formare oggetto di pegno, usufrutto, sequestro.

Le azioni sono nominative, indivisibili e sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF").

In caso di aumento di capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti in natura.

L'assemblea, nella riunione in sede straordinaria del 4 settembre 2014, ha deliberato di aumentare il capitale sociale nei seguenti termini e modalità:

- a pagamento, in via scindibile, per massimi Euro 24.000,00 (ventiquattromila virgola zero zero) oltre al sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, Codice Civile, mediante emissione di massime n. 2.400.000 (duemilioni quattrocentomila) azioni ordinarie, prive dell'indicazione espressa del valore nominale, con parità contabile di Euro 0,01 (zero virgola zero

uno) per ciascuna nuova azione ed aventi le medesime

caratteristiche di quelle già in circolazione, godimento

regolare, alle seguenti condizioni:

-- le azioni di nuova emissione sono a servizio

dell'operazione di quotazione sull'AIM Italia e quindi sono da

riservare ai destinatari dell'offerta ai sensi dei regolamenti

applicabili sull'AIM Italia;

-- il termine finale per la sottoscrizione viene fissato al

31 dicembre 2014, stabilendo altresì che (i) ai sensi

dell'art. 2439, secondo comma, Codice Civile, il capitale si

intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni

fino a quel momento raccolte ed a fare data dalle medesime,

purché successive all'iscrizione delle presenti delibere al

Registro delle Imprese e (ii) se la data ultima di regolamento

delle operazioni relative all'offerta di cui sopra interverrà

prima della suddetta scadenza del 31 dicembre 2014, a tale

ultima data di regolamento dovrà comunque considerarsi

esaurito l'aumento di capitale per un importo pari alle

sottoscrizioni raccolte fino a tale data ultima di

regolamento;

-- il prezzo unitario di emissione dovrà essere almeno pari

al valore unitario per azione del patrimonio netto della

Società (e comunque ad ogni limite disposto dalla legge), in

ogni caso con imputazione di Euro 0,01 (zero virgola zero uno)

a capitale e la restante parte a sovrapprezzo;

- di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso disgiuntamente ad ogni suo componente, con facoltà di subdelega, ogni occorrente potere per perfezionare il, e dare esecuzione al, sopra deliberato aumento di capitale sociale nei tempi più opportuni, per determinare i termini, le modalità e le altre condizioni di emissione, con facoltà in particolare di stabilire il puntuale ammontare dell'aumento di capitale ed il sovrapprezzo delle azioni da emettere, nonché di - sentiti EnVent S.p.A. (che agisce quale Nomad nell'ambito del processo di quotazione sull'AIM Italia), Banca Finnat Euramerica S.p.A. (in qualità di global coordinator) e Method Ltd. (in qualità di co-global coordinator) - determinare, in prossimità dell'Offerta, il prezzo definitivo di offerta tenendo conto, tra l'altro, (i) dei risultati conseguiti dalla Società e dal gruppo, (ii) delle prospettive di sviluppo dell'esercizio in corso e di quelli successivi, tenendo conto delle condizioni di mercato ed applicando le metodologie di valutazione più comunemente riconosciute dalla dottrina e dalla pratica professionale a livello domestico e internazionale, (iii) delle condizioni del mercato mobiliare domestico ed internazionale e (iv) della qualità e quantità delle adesioni all'offerta pervenute nell'ambito del collocamento, il tutto naturalmente tenuto conto del patrimonio netto della Società e nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 2346, quinto comma, Codice Civile.

L'assemblea, nella riunione in sede straordinaria del 4 settembre 2014, ha deliberato di aumentare il capitale sociale nei seguenti termini e modalità:

- in via scindibile, per massimi nominali Euro 2.666,66 (duemilaseicentosessantasei virgola sessantasei), mediante emissione di massime n. 266.666 (duecentosessantaseimilaseicentosessantasei) azioni ordinarie, prive dell'indicazione espressa del valore nominale, con parità contabile di Euro 0,01 (zero virgola zero uno) per ciascuna nuova azione ed aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione, godimento regolare, alle seguenti condizioni:

-- le azioni di nuova emissione (cd. bonus share) saranno riservate a coloro i quali diventeranno azionisti della Società nell'ambito del collocamento funzionale alla quotazione sull'AIM Italia, che (i) abbiano mantenuto ininterrottamente la piena proprietà delle azioni sottoscritte e/o acquistate nell'ambito del collocamento almeno sino allo scadere del dodicesimo mese di calendario successivo alla data di inizio delle negoziazioni (il "Termine di Fedeltà") e (ii) abbiano comunicato alla Società, entro i successivi 15 giorni dal Termine di Fedeltà, di volersi avvalere dell'incentivo di cui in parola;

-- l'assegnazione della bonus share avverrà a favore degli aventi diritto senza ulteriori esborsi in misura di 1 bonus share ogni 10 azioni sottoscritte e/o acquistate nell'ambito del collocamento funzionale alla quotazione sull'AIM Italia, con arrotondamento per difetto;

-- il valore nominale massimo dell'aumento di capitale di cui in parola, a servizio delle bonus share (calcolato come ammontare massimo del controvalore complessivo delle bonus share attribuibili agli aventi diritto, nell'ipotesi in cui tutti costoro dovessero maturare ed esercitare il diritto alla bonus share) sarà coperto con parte corrispondente del sovrapprezzo derivante dall'aumento di capitale di cui al punto 8 che precede (i.e. nell'ambito del collocamento funzionale alla quotazione sull'AIM Italia) e sarà contabilmente vincolato fino alla data di emissione delle bonus share, restando inteso che successivamente a tale data l'eventuale importo non utilizzato ai fini dell'emissione delle bonus share verrà svincolato ed andrà ad aumentare, per un pari importo, la riserva sovrapprezzo disponibile;

-- il termine finale di sottoscrizione dell'aumento di capitale è fissato allo scadere del trentunesimo giorno successivo al Termine di Fedeltà e comunque non oltre il 31 gennaio 2016;

- di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso disgiuntamente ad ogni suo componente, con facoltà di subdelega, ogni occorrente potere per perfezionare il, e dare esecuzione al, sopra deliberato aumento di capitale sociale, ivi incluso a mero titolo esemplificativo e non esaustivo ogni potere per (i) verificare l'esistenza e disponibilità delle riserve destinate alla copertura del così proposto aumento gratuito di capitale, così come della mancanza di perdite che ne pregiudichino l'utilizzo, mediante una attestazione dell'Organo stesso, assistita dal parere favorevole del Collegio Sindacale, redatta con riferimento ad una data appropriata in relazione al momento in cui il deliberato aumento divenga eseguibile e (ii) nell'ipotesi, pur al momento giudicata del tutto improbabile, del verificarsi di perdite che possano intaccare le riserve destinate al presente aumento gratuito, utilizzare, per quanto necessario, le azioni proprie al momento esistenti nel patrimonio sociale, nell'ambito della delega discrezionale alla loro disponibilità.

Articolo 7 - Strumenti finanziari

La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di legge, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Articolo 8 - Obbligazioni

La società può emettere obbligazioni, nominative o al portatore, anche convertibili e "cum warrant" o warrants conformemente alle vigenti disposizioni normative.

L'assemblea può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili a norma dell'art. 2420-ter del Codice Civile.

Articolo 9 - Patrimoni destinati

I patrimoni destinati ad uno specifico affare sono istituiti con delibera dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2447-ter del Codice Civile.

Nello stesso modo deve essere autorizzata la conclusione dei contratti di finanziamento di cui all'art. 2447-bis lettera b) del Codice Civile.

Articolo 10 - Finanziamenti e conferimenti

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di

denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

Articolo 11 - Trasferibilità e negoziazione delle azioni

Le azioni sono liberamente trasferibili ai sensi di legge.

Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("**AIM Italia**").

Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'AIM Italia o anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del Codice Civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del Codice Civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal Codice Civile e dal TUF nei confronti delle società con azioni diffuse.

Nella misura in cui l'ammissione a sistemi multilaterali di negoziazione e/o ad altri mercati di strumenti finanziari concretasse il requisito della quotazione delle azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'art. 2325-bis del Codice

Civile, troveranno altresì applicazione le norme dettate dal Codice Civile nei confronti delle società con azioni quotate.

In tale ultima circostanza, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10 per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della società.

Articolo 12 - Recesso

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della società o di introduzione di limiti alla circolazione delle azioni.

Articolo 13 - Soggezione ad attività di direzione e coordinamento

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese

di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.

Articolo 14 - Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili (di seguito, la "**Disciplina Richiamata**") le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti di attuazione di volta in volta adottati dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (la "**Consob**") in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente agli artt. 106 e 109 TUF).

Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato "Panel". Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana.

Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1, TUF, non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata, comporta la sospensione

del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato "Panel".

Il Panel è un collegio di probiviri composto da tre membri nominati da Borsa Italiana che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana.

I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica.

Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 giorni

dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La

lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel

ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del

collegio, la questione ad un solo membro del collegio.

La società, i propri azionisti e gli eventuali offerenti

possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione

preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che

potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di

acquisto.

Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto,

entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a

tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni

necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il

Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione

dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui alla

clausola in materia di offerta pubblica di acquisto, sentita

Borsa Italiana.

**Articolo 15 - Obblighi di informazioni in relazione alla
partecipazioni rilevanti**

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società

siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia trova

applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" come definita

nel Regolamento AIM Italia Mercato Alternativo del Capitale

adottato da Borsa Italiana, come di volta in volta modificato ed integrato ("**Regolamento Emittenti AIM Italia**"), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento medesimo).

Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti AIM Italia quale "Partecipazione Significativa" (come definita nel Regolamento Emittenti AIM Italia) è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della società, entro 5 giorni di negoziazioni decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il "cambiamento sostanziale" (ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia) secondo i termini e le modalità prevista dalla Disciplina sulla Trasparenza.

La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di quanto sopra comporterà l'applicazione la Disciplina sulla Trasparenza.

Articolo 16 - Convocazione e luogo dell'assemblea

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla

chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea è convocata in qualsiasi luogo del Comune in cui ha sede la società, a scelta dell'organo amministrativo, o in altro luogo, purché in Italia.

L'assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società ed inoltre, anche per estratto secondo la disciplina vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o Milano Finanza o Italia Oggi o La Repubblica.

Qualora e sino a che la società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea viene convocata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante telefax o posta elettronica almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;

- la data e l'ora di prima convocazione dell'assemblea e delle eventuali convocazioni successive;

- le materie all'ordine del giorno;

- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

Articolo 17 - Assemblea totalitaria

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, sono presenti tutti gli aventi diritto al voto e partecipa all'assemblea (anche in teleconferenza ai sensi del successivo articolo 22) la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.

Per l'intervento all'assemblea totalitaria non occorre il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede o le banche incaricate.

Lo stesso vale per gli strumenti finanziari eventualmente aventi diritto al voto.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 18 - Competenze dell'assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge.

Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

Quando le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (ii) cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (iii) richiesta della revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia delle azioni della società, fermo restando che la revoca dovrà essere approvata con il voto favorevole di almeno il 90% degli azionisti presenti in assemblea ovvero con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia.

Articolo 19 - Competenze dell'assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello

statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

In concorso con la competenza assembleare, spettano alla competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati negli artt. 2365, secondo comma e 2446, ultimo comma, Codice Civile.

Articolo 20 - Quorum assembleari

L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano validamente con le presenze e le maggioranze stabilite rispettivamente dagli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile.

I *quorum* stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.

Articolo 21 - Intervento all'assemblea

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 22 - Assemblea in teleconferenza

L'assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio, video o tele conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video

collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Articolo 23 - Presidente e segretario dell'assemblea.

Verbalizzazione

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal più anziano di età dei consiglieri presenti.

Qualora non sia presente alcun componente dell'organo amministrativo, o se la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiara non disponibile, l'assemblea sarà presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei soci presenti; nello stesso modo si procederà alla nomina del segretario.

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Nei casi di legge - ovvero quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno - il verbale dell'assemblea è redatto da notaio.

Articolo 24 - Assemblee speciali

Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare alla assemblea speciale di appartenenza.

Articolo 25 - Amministratori

Gli amministratori possono essere non soci, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Articolo 26 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri.

Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e alla durata in carica.

Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti

che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.

~~Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.~~

Le liste, corredate del curriculum professionale di ciascun soggetto designato e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e comunque al più tardi, entro 5 giorni precedenti alla data dell'assemblea, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate.

Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai

regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Resta inteso che in caso di ammissione delle azioni alla negoziazione sull'AIM Italia, almeno un amministratore dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF.

Risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati in ordine progressivo nella lista che ottiene il maggior numero di voti ("**Lista di Maggioranza**") in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno. Se la Lista di Maggioranza contiene un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, risultano eletti i candidati con numero progressivo inferiore pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno.

Risulta inoltre eletto un Consigliere tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti - e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza - in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano

conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di

quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate

non sia assicurata la nomina di un amministratore in possesso

dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 148,

comma 3, del TUF, il candidato non indipendente eletto come

ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il

maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato

indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della

stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato

indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle

altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A

tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il

Consiglio di Amministrazione risulti composto da almeno un

amministratore in possesso dei requisiti di cui all'articolo

148, comma 3, del TUF. Qualora infine detta procedura non

assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione

avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza,

previa presentazione di candidature di soggetti in possesso

dei citati requisiti.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in

cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera

con le maggioranze di legge.

Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 27 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Europa, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica almeno tre giorni prima a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Articolo 28 - Quorum consiliari

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo diverse previsioni di legge. In caso di parità di voti, prevarrà il voto del Presidente.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.

Articolo 29 - Presidenza e verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provveda l'assemblea; può inoltre nominare uno o più Vice-Presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Articolo 30 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione in

teleconferenza

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per video, audio o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

Articolo 31 - Sostituzioni degli amministratori

Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 Codice Civile, nel rispetto della vigente normativa speciale, ove applicabile.

Articolo 32 - Decadenza degli amministratori

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, della metà se di numero pari, o della maggioranza se di numero dispari, dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si intenderà decaduto l'intero Consiglio, con effetto dalla accettazione di metà dei nuovi amministratori nominati dall'assemblea di cui al seguente capoverso.

L'assemblea per la nomina di un nuovo organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica od anche da uno solo di essi.

Articolo 33 - Poteri di gestione dell'organo amministrativo

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione dell'impresa sociale senza distinzione e/o limitazione per atti di cosiddetta ordinaria e straordinaria amministrazione.

Al Consiglio di Amministrazione spetta, in via non esclusiva, la competenza per adottare le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati negli artt. 2365, secondo comma e 2446, ultimo comma, Codice Civile.

Articolo 34 - Delega di attribuzioni

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti e con i criteri previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi.

Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il potere di

controllo e di avocare a sé operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Il Consiglio di Amministrazione può costituire al proprio interno comitati o commissioni, delegando ad essi, nei limiti consentiti, incarichi speciali o attribuendo funzioni consultive o di coordinamento.

Articolo 35 - Comitato esecutivo

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 36 - Direttore generale

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore generale, anche estraneo al Consiglio, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al direttore generale, i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della società e la determinazione delle

relative strategie.

Il direttore generale si avvale della collaborazione del personale della società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali.

Articolo 37 - Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389 del Codice Civile.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Articolo 38 - Rappresentanza

Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limiti alcuni, nonché se nominato al Vice-Presidente, nei limiti stabiliti nella deliberazione di nomina.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di

gestione.

Articolo 39 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 del Codice Civile; è composto di tre membri effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate da soci, con la procedura qui di seguito prevista.

Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente, nell'ambito delle quali i candidati sono elencati in numero progressivo.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.

Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista

risultati determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

Le liste, corredate dei curriculum professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e, comunque, al più tardi, entro 5 giorni precedenti alla data dell'assemblea, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Collegio Sindacale.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base

all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente.

Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera a) del comma che precede.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 e seguenti del Codice Civile, risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti

risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il

Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o

integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state

presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla

medesima lista di quello cessato.

In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati

nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei

sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione

del Collegio Sindacale, con votazione a maggioranza.

In ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio

Sindacale, il sindaco subentrante assume anche la carica di

Presidente del Collegio Sindacale, salvo diversa deliberazione

dell'assemblea.

L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre

al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento

dell'incarico.

Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla

legge. Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito

dall'assemblea.

Il Collegio Sindacale può tenere le proprie riunioni per

video, audio o tele conferenza, con le modalità sopra

precisate per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 40 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti della società è esercitata da una società di revisione legale iscritta in apposito albo a norma delle disposizioni di legge.

Articolo 41 - Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono il giorno 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio e delle conseguenti formalità, a norma di legge.

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale sino a quando non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea.

Articolo 42 - Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge, ed in tali casi la liquidazione della società è affidata ad un liquidatore o ad un collegio di liquidatori, nominato/i, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto,

dalla assemblea dei soci, che determina anche le modalità di funzionamento.

Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore compete il potere con rappresentanza di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere singoli beni o diritti o blocchi di essi, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti; per la cessione dell'azienda relativa all'impresa sociale o di singoli suoi rami occorre comunque la preventiva autorizzazione dei soci.

F.TO: MARCO ASTORRI

F.TO: FEDERICO ROSSI NOTAIO